



CITTA' DI BORDIGHERA
(Provincia di Imperia)

SETTORE TECNICO
Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI FOGNATURA COMUNALE
(TESTO AGGIORNATO ESERCIZIO 2019)

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2019

indice

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Immissione in pubbliche fognature
- Art. 4. Autorizzazione allo scarico di immissioni provenienti da insediamenti civili
- Art. 5. Autorizzazione allo scarico di immissioni provenienti da insediamenti produttivi
- Art. 6. Autorizzazione all'immissione di acque bianche nelle pubbliche fognature
- Art. 7. Misurazione e controllo degli scarichi immessi nella pubblica fognatura e nei corsi d'acqua superficiali
- Art. 8. Obbligo di immissione in pubblica fognatura
- Art. 9. Obbligo di canalizzazione degli scarichi
- Art. 10. Impianti di sollevamento privati
- Art. 11. Regolizzazione degli scarichi esistenti
- Art. 12. Separazione degli scarichi
- Art. 13. Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione
- Art. 14. Manutenzione delle condotte di allacciamento delle fognature private e degli impianti di sollevamento
- Art. 15. Ripristino del suolo pubblico
- Art. 16. Esecuzione d'ufficio
- Art. 17. Servitù – Distanze da confini
- Art. 18. Canone o corrispettivo d'utenza
- Art. 19. Revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
- Art. 20. Autorizzazione per il trasporto e l'asportazione di liquami e fanghi di impianti privati
- Art. 21. Autorizzazione allo scarico in recapiti diversi dalla fognatura - Impianti di smaltimento per insediamenti isolati o comunque non allacciabili alla fognatura
- Art. 22. Scarichi vietati
- Art. 23. Smaltimento dei materiali di risulta da fosse settiche e di sostanze coloranti
- Art. 24. Norme Tecniche
- Art. 25. Contributi
- Art. 26. Cauzioni e Sanzioni
- Art. 27. Vigenza del Regolamento
- Art. 28. Contenzioso
- Art. 29. Disposizioni Finali

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Comune gestisce direttamente il servizio di fognatura comunale nell'ambito del Servizio Idrico Integrato e provvede alla conservazione e manutenzione degli impianti, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato è nominato dal Dirigente del Settore Tecnico.

Tutte le immissioni in pubbliche fognature comunque provenienti da insediamenti civili e/o produttivi sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Sono salve le disposizioni attinenti gli eventuali e diversi provvedimenti di occupazione di suolo pubblico.

Con il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 16.08.95 n.43, e successive modifiche ed integrazioni, vengono stabiliti:

- i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;
- le norme tecniche per gli allacciamenti;
- le spese di allacciamento;
- i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti civili o abitativi; - le immissioni vietate.

ART.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- pubblica fognatura: è il complesso di canalizzazioni, superficiali o sotterranee, idonee a raccogliere e ad allontanare le immissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi o da spazi pubblici o privati provocandone il successivo scarico in idoneo corpo ricettore, previa eventuale depurazione.
- fognatura privata: l'insieme delle canalizzazioni che convogliano i liquami al collettore della pubblica fognatura.
- acque bianche: le acque esclusivamente pluviali.
- acque nere: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche.

In base a tali definizioni si distinguono:

- a) fognature unitarie (o miste) se destinate a raccogliere e smaltire nelle stesse canalizzazioni le acque bianche e nere;
- b) fognature separate se destinate a raccogliere e smaltire le acque bianche e nere in distinte canalizzazioni che rispettivamente costituiranno la rete bianca e la rete nera dell'apparato fognario.

ART. 3 IMMISSIONE IN PUBBLICHE FOGNATURE

Nelle pubbliche fognature sono consentite, previo rilascio di apposita autorizzazione, immissioni di acque di scarico bianche e nere provenienti da insediamenti civili o produttivi con le prescrizioni e le limitazioni di cui ai seguenti articoli del presente regolamento.

ART.4 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI IMMISSIONI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Per lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato, con l'osservanza delle modalità, delle prescrizioni e dei termini di cui ai successivi articoli.

Sulle relative domande l'Ufficio provvede entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sono equiparati a scarichi civili quelli provenienti da insediamenti produttivi costituiti esclusivamente da acque nere di rifiuto di tipo domestico.

La domanda di autorizzazione, da presentarsi a cura del proprietario o dall'amministratore dell'immobile o da chi ne abbia titolo, deve contenere l'esatta indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dello scarico e dell'insediamento dal quale proviene.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di cui al presente articolo è subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque bianche, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
- b) verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'impianto di depurazione;
- c) eventuale adeguamento dello scarico ai limiti di legge per garantire la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione.

ART.5 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI IMMISSIONI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque nere diverse da quelle di cui all'articolo precedente, è subordinato all'osservanza delle stesse condizioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo e, all'accertamento del rispetto dei limiti contenuti nella tabella 3 dell'allegato 5, parte III del D. Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

Le immissioni di cui al precedente comma debbono essere dotate di autonomi pozzetti per il prelievo e il controllo a monte della immissione nella pubblica fognatura.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciata un'autorizzazione provvisoria; successivamente, ad avvenuto accertamento e comunque entro un anno dall'attivazione dello scarico, si provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Qualora con distinte canalizzazioni, la singola immissione proveniente dall'insediamento produttivo sia costituita esclusivamente da acque bianche ovvero da acque nere di rifiuto di tipo abitativo, l'autorizzazione per tale separato scarico è soggetta all'apposita disciplina prevista nel presente regolamento per gli analoghi scarichi provenienti da insediamenti civili. Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio di aree esterne di dilavamento di piazzale sono disciplinate dal Regolamento della Regione Liguria n. 4 del 10.07.2009 e sue modifiche ed integrazioni oltre che dal presente regolamento per quanto concerne lo scarico delle stesse nella pubblica fognatura.

Le prescrizioni attinenti i limiti di accettabilità dei singoli scarichi non possono essere osservate mediante diluizione dei liquami con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

L'onere relativo all'istruzione della pratica per il controllo dello scarico e/o per il rilascio dell'autorizzazione sia essa provvisoria o definitiva è a carico del titolare dello scarico.

Per il campionamento e per le analisi, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei competenti uffici dell'ARPAL.

ART.6 AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI ACQUE BIANCHE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE E NEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALE.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti civili e produttivi è subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
- b) verifica della compatibilità dello stesso con la capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e/o del corso d'acqua superficiale;
- c) ottenimento nulla osta dal punto di vista idraulico da parte dell'Amministrazione competente (regione/provincia o altro ente competente in materia) se lo scarico avviene in corpo idrico superficiale.

L'autorizzazione potrà contenere la prescrizione di idonei apparati di trattamento delle acque diretti a garantire la stabilità delle condizioni di cui alla lettera b) del presente articolo e di opportune sistemazioni delle aree scolanti e compluvi confinanti.

Nel caso di nuove costruzioni o di interventi su immobili esistenti, dovranno essere realizzate vasche di accumulo e sistemi di smaltimento a mezzo di pozzi perdenti o sub-irrigazione atti a garantire le stesse capacità di assorbimento del terreno preesistente alla costruzione.

Lo scarico di dette acque dovrà avvenire previa certificazione da parte di tecnico opportunamente abilitato (geologo e/o ingegnere) dell'avvenuta verifica del corpo recettore e comunque di tutto il sistema di smaltimento delle acque di cui sopra (vasche di accumulo, sistemi di smaltimento a mezzo di pozzi perdenti o subirrigazione, verifica del corpo recettore)

I proprietari dei terreni confinanti con compluvi, ritani o colatori minori non censiti tra i corsi di acqua pubblica sono tenuti, ai sensi dell'art.12 del R.D. 25.07.1904 n.523, alla sistematica manutenzione e pulizia degli stessi per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche.

ART.7 MISURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IMMESSI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

Insedimenti civili:

- La misurazione del volume delle acque di scarico provenienti da insediamenti civili è effettuata attraverso il contatore dell'acqua potabile erogata all'immobile da cui lo scarico proviene e corrisponde al volume di acqua erogato.

Insedimenti produttivi con scarico con caratteristiche simili o equiparate a quelli provenienti da insediamenti civili:

- la misurazione del volume delle acque di scarico è effettuata attraverso il contatore dell'acqua potabile erogata all'immobile da cui lo scarico proviene e corrisponde al volume di acqua erogato.

Insedimenti produttivi scarico della acque di dilavamento piazzale:

- la valutazione del volume di acqua scaricata è effettuato sulla base delle registrazioni pluviometriche rilevate da ARPAL presso la stazione di Imperia nell'anno di riferimento moltiplicata per la superficie impermeabilizzata dell'area di servizio, con esclusione delle

pensiline qualora le acque meteoriche che le interessano risultino immesse nella fognatura bianca.

Ai volumi di acqua come sopra determinati vanno applicate le tariffe di fognatura, depurazione. Relativamente alle acque di dilavamento piazzale scaricate nella fognatura nera il Servizio Idrico provvederà ad emettere la relativa fattura entro il 31 marzo di ogni anno che il titolare dello scarico dovrà pagare entro il 30 aprile.

Il controllo degli scarichi in pubbliche fognature si intendono effettuati subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per l'eventuale controllo e campionamento che il Responsabile Servizio Idrico Integrato potrà in ogni tempo disporre e fare eseguire dal proprio personale.

I pozzetti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Servizio Idrico Integrato ed in ogni caso costruiti in modo da consentire la formazione di campioni omogenei.

I proprietari, e comunque chiunque ne abbia titolo, degli immobili e degli spazi dai quali provengono immissioni in pubbliche fognature sono tenuti, altresì, a consentire l'ispezione delle condutture fognarie a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, fornendo ogni notizia utile richiesta dai tecnici comunali.

ART. 8 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Per tutti i tipi di insediamento è fatto obbligo di immettere nella pubblica fognatura i liquami in esso prodotti qualora la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura sia inferiore o uguale a 300 metri. La distanza è misurata dal punto di confine della proprietà più vicino al collettore comunale.

Non sussiste l'obbligo dell'allaccio alla pubblica fognatura, ancorché si ricada nella situazione precedente, nell'ipotesi di un dislivello maggiore di 20 metri tra la quota della fognatura pubblica e la quota del piano terra dell'immobile adibito ad abitazione.

A norma dell'art.21 del presente regolamento, vi è l'obbligo della richiesta di autorizzazione allo scarico anche in caso di recapiti di liquami in corpi diversi dalla fognatura comunale.

ART. 9 OBBLIGO DI CANALIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

Sono vietati convogliamenti di acque nere in superficie. Nessuna autorizzazione allo scarico potrà essere concessa se non previo intubamento secondo le norme tecniche contenute nel presente regolamento.

ART. 10 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI

Gli scarichi che non possono o non debbano, per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento che trasferisca i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico ed a quota superiore al livello di rigurgito del collettore stesso. Detti impianti di sollevamento devono

essere separatamente autorizzati e costruiti a spese e cura del richiedente l'allaccio. IL Responsabile del Servizio Idrico Integrato, può in ogni tempo prescrivere eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio.

In ogni caso il Responsabile Servizio Idrico Integrato ed il Comune sono manlevati da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento o conseguenti all'innalzamento dei livelli nelle condotte fognarie pubbliche comunque verificatesi.

ART. 11 REGOLARIZZAZIONE DEGLI SCARICHI ESISTENTI

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili eventualmente non ancora allacciati alla pubblica fognatura e non in possesso dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti a denunciare la loro posizione al Servizio Idrico Integrato e provvedere quindi a richiedere la necessaria autorizzazione in sanatoria.

ART. 12 SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

Nel caso di scarichi misti di acque bianche e nere, dovrà essere effettuata, a cure e spese del titolare dello scarico, la separazione delle acque bianche dalle acque nere.

In caso mancata separazione dello scarico e di immissione di acque bianche nella fognatura nera, il proprietario o Amministratore dell'immobile sarà sanzionato a norma dell'articolo 27 e, fino ad avvenuto adempimento, tenuto a corrispondere il maggior costo del servizio che sarà calcolato dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato sulla base dei seguenti elementi: canone fognatura, canone depurazione, superficie volume di acqua scaricata. La valutazione del volume di acqua scaricata è effettuato sulla base delle registrazioni pluviometriche rilevate da ARPAL presso la stazione di Imperia nell'anno di riferimento e della superficie impermeabilizzata.

ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

I soggetti che sono tenuti alla costruzione di nuovi allacci alla pubblica fognatura, alla sostituzione e modifica di fognature private, di allacciamenti esistenti, o comunque, di canalizzazioni fognarie interne ovvero alla costruzione o modifica di impianti di sollevamento privati, nonché gli interventi di cui al precedente articolo, dovranno presentare al Comune domanda intesa ad ottenere apposita autorizzazione e, ove il caso lo richieda, l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico.

Le domande redatte in carta legale, dovranno essere corredate dei sotto elencati documenti ed indicazioni.

A) Elementi delle domande:

- generalità ed indirizzo del titolare dello scarico;
- eventuali documenti comprovanti la proprietà dell'immobile o la titolarità dello scarico anche a mezzo dichiarazione sostitutiva resa nei modi consentiti;
- progetto relativo all'intervento richiesto;

- ricevuta comprovante il versamento degli oneri amministrativi richiesti per legge o per regolamento.

B) Compilazione del progetto (obbligatorio per allacci di nuove unità immobiliari)

Il progetto dovrà essere sottoscritto dal/dai proprietari dell'immobile, in caso di società dal legale rappresentante, nonché dal progettista.

Nel progetto dovranno essere indicati l'esatta ubicazione dell'insediamento cui si riferisce l'intervento e del relativo condotto della pubblica fognatura.

Gli elaborati, in duplice copia, saranno i seguenti:

- relazione illustrativa;
- relazione di calcolo di verifica idraulica;
- relazione geologica se lo smaltimento è previsto sul suolo o negli strati superficiali del suolo;
- planimetria catastale, nella scala del catasto e stralcio aerofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, nelle quali siano individuati la proprietà, i confini di proprietà, il tracciato del collettore di allacciamento;
- pianta dell'edificio o dell'insediamento, con l'indicazione della consistenza e destinazioni delle unità immobiliari, e delle tubazioni delle reti fognarie bianche e nere di allacciamento alla fognatura comunale in scala 1:100 o 1:50;
- planimetria e profilo longitudinale della/e tubazione/i di allaccio con la canalizzazione pubblica, sezioni trasversali e particolari costruttivi nelle scale 1:100 o 1:50 delle tubazioni, dei relativi dispositivi idraulici, di eventuali impianti interni di trattamento (anche preesistenti), impianti di sollevamento, pozzetti di ispezione, sifoni, pozzi di emungimento, ecc.

inoltre, per quanto concerne lo scarico delle acque meteoriche:

- verifica idraulica del collettore comunale/compluvio da effettuare prendendo in considerazione l'intero bacino imbrifero ed i dati idrologici contenuti nel Piano di Bacino del torrente Borghetto o del torrente Sasso in relazione all'ubicazione dell'immobile oggetto di intervento;
- dimensionamento della vasca di ritardo che dovrà essere effettuato prendendo in considerazione tutte le superfici impermeabilizzate, viabilità di accesso, serre, piscine e quant'altro di lastricato anche preesistenti all'intervento per cui è richiesta l'autorizzazione, ed in relazione alla capacità di smaltimento del collettore comunale/compluvio;
- dimensionamento delle tubazioni di scarico;
- planimetria, sezioni e particolari costruttivi della/e vasca di ritardo e delle relative opere accessorie; la vasca di ritardo dovrà essere dotata di un dispositivo per lo svuotamento automatico alla fine di ogni precipitazione;
- planimetria, profilo longitudinale, sezioni e particolari costruttivi delle tubazioni di scarico (delle acque bianche e delle acque nere) e delle relative opere accessorie da estendere fino al recapito finale (inteso come collettore comunale o compluvio).
- Certificazione da parte di tecnico opportunamente abilitato attestante il rispetto di ogni vigente normativa in materia ed in particolare del vigente piano di bacino e l'insussistenza di aggravio all'attuale stato idrogeologico dei siti interessati.

L'esecuzione dei lavori è soggetta al rilascio del permesso di costruire nei casi previsti dalla legge, salvi i casi di oggettiva urgenza (es. in caso di rottura della fognatura privata) per i quali è

possibile intervenire tempestivamente, previa segnalazione certificata a mezzo fax o telex, e successiva regolarizzazione entro e non oltre 10 giorni dall'intervento medesimo.

I destinatari del provvedimento di autorizzazione, prima di eseguire i lavori, debbono ritirare presso l'ufficio tecnico comunale l'autorizzazione e comunicare la data del loro inizio per permettere all'Ufficio preposto la sorveglianza ed i controlli necessari.

Tutte le opere realizzate dovranno risultare conformi ai contenuti dell'autorizzazione rilasciata da dimostrare tramite invio al servizio idrico integrato entro giorni trenta dalla fine lavori di opportuna documentazione fotografica nonché relazione ed attestazione di conformità dei lavori eseguiti rilasciata da tecnico incaricato.

Tale rispondenza verrà accertata con visita sopralluogo da parte del personale del servizio idrico integrato, alla quale potrà presenziare l'interessato, o un suo tecnico di fiducia, con il personale necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorra per la verifica.

La visita consiste nella constatazione della regolare esecuzione dei lavori in relazione al presente regolamento, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza responsabilità per il Responsabile del Servizio Idrico Integrato e per il Comune.

Al relativo esito positivo è subordinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e, comunque, la possibilità di esercizio delle opere e degli impianti.

Per le suddette visite è dovuto il compenso di € 51,65 (cinquantun euro e 65) quale diritto di sopralluogo, per ciascun punto di allaccio alla fognatura comunale; tale compenso è dovuto per tutte le opere contemplate nel presente articolo.

ART. 14 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE DI ALLACCIAMENTO DELLE FOGNATURE PRIVATE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

I proprietari degli immobili allacciati alla pubblica fognatura e/o i titolari degli scarichi sono tenuti a propria cura e spese alla manutenzione, riparazione, disintasamento e sostituzione dei manufatti deteriorati di pertinenza fino all'innesto col collettore comunale, pozzetto compreso, qualunque ne sia la causa. Tutte le spese conseguenti a rotture o ingorghi constatate a tubazioni o altre opere esistenti in suolo pubblico cagionate da manomissione, trascuranza o trasgressione al regolamento per parte degli utenti, saranno a carico dei privati responsabili.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di richiesta anche verbale di dipendenti dell'Amministrazione Comunale, il responsabile del danno non provveda ad operare nei tempi richiesti, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato potrà disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente. In particolare, i costi relativi all'impiego di personale e attrezzature quali canal-jet, autobotti e quant'altro utilizzato, verranno calcolati utilizzando l'ultima edizione disponibile del prezzario regionale della regione Liguria con l'addebito minimo di due ore di intervento.

In caso di inadempimento trovano anche applicazione le penali di cui al successivo articolo 26.

In ogni caso il Servizio Idrico Integrato ed il Comune è manlevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'evento.

ART. 15 RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

La carreggiata stradale, le superfici dei marciapiedi, i manufatti comunali in genere, manomessi per la realizzazione dei lavori di allaccio degli scarichi, dovranno essere ripristinati a perfetta

regola d'arte osservando le prescrizioni contenute nel regolamento comunale di manomissione del suolo pubblico.

A tal fine l'autorizzazione verrà rilasciata previo versamento della cauzione di cui al successivo articolo 26.

In alternativa nell'autorizzazione potrà essere previsto il versamento della cifra corrispondente all'esecuzione dei rivestimenti bituminosi nei casi in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno intervenire direttamente

ART. 16 ESECUZIONE D'UFFICIO

L'esecuzione d'ufficio a cura del Servizio Idrico Integrato e a spese dell'inadempiente, oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente art.14 comma 2°, può essere disposta in tutti i casi di mancata o difettosa esecuzione dei lavori, entro i termini stabiliti nell'autorizzazione o nelle ordinanze e/o diffide del Responsabile del Servizio Idrico o del Dirigente.

Le spese sostenute dal Servizio Idrico Integrato verranno recuperate attraverso l'incameramento della cauzione prestata e per la parte eccedente a mezzo di ingiunzione di pagamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

E' fatta salva, ove ne sussistano gli estremi, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.26.

ART. 17 SERVITÙ – DISTANZE DA CONFINI

Gli oneri relativi alla costituzione di eventuali servitù di passaggio restano a carico del titolare dello scarico. Il procedimento per la costituzione delle predette servitù di passaggio delle condotte fognarie private è regolato dalle disposizioni di legge in materia.

Le tubazioni di scarico, i pozzi di raccolta, le vasche ed ogni altro manufatto costituente la rete privata di smaltimento dei liquami devono essere posizionati alle distanze minime stabilite dal codice civile, fatto salvo il posizionamento ad una distanza maggiore a garanzia di condizioni di igiene e stabilità e/o nel rispetto di vincoli imposti sull'area interessata .

ART. 18 CANONE O CORRISPETTIVO D'UTENZA

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, ciascun titolare di scarico dovrà pagare al Comune il corrispettivo annuo risultante dall'applicazione delle vigenti tariffe.

ART. 19 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

L'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature potrà essere revocata dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato, con provvedimento motivato, qualora non siano osservate o,

comunque, vengano meno le prescrizioni contenute nella autorizzazione e nel presente regolamento.

ART. 20 AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO E L'ASPORTAZIONE DI LIQUAMI E FANGHI DI IMPIANTI PRIVATI

Chiunque esegua asportazioni, trasporto, evacuazione di fanghi e/o liquami provenienti da fosse settiche, impianti di fognatura o depurazione privati, dovrà essere in possesso della apposita autorizzazione regionale e/o iscrizione all'albo nazionale degli smaltitori.

Il trasporto e lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dalle vigenti ed emanande disposizioni di legge in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Il titolare dello scarico è responsabile dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra.

ART. 21 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RECAPITI DIVERSI DALLA FOGNATURA - IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER INSEDIAMENTI ISOLATI O COMUNQUE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

L'autorità competente al rilascio della necessaria autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua naturali ed artificiali o sul suolo o nei primi strati del sottosuolo, è l'Amministrazione Regionale per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi; il Comune, per gli scarichi provenienti da insediamenti civili.

I proprietari degli immobili interessati devono richiedere l'autorizzazione allo scarico con le modalità di cui al precedente articolo 13.

ART.22 SCARICHI VIETATI

Sono vietati nelle pubbliche fognature scarichi costituiti da:

- materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione e pulizia delle fosse settiche, pozzi di sollevamento e impianti di depurazione privati;
- sostanze coloranti utilizzate dalle aziende agricole;
- olii e residuati da pulizia di cisterne o di pozzetti disoleatori, che dovranno essere avviati a luoghi di recupero e riutilizzo secondo le vigenti disposizioni di legge;
- lo scarico nelle caditoie stradali e/o nella rete di smaltimento delle acque meteoriche delle acque di lavaggio delle aree condominiali e di qualsiasi altro tipo di acque diverso dalle acque meteoriche o potabili.

E' inoltre vietato, al fine di garantire un corretto funzionamento della rete fognaria ed evitare un inutile sovraccarico dell'impianto di depurazione, lo smaltimento tramite la pubblica fognatura di tutte il materiale solido che per le sue caratteristiche può e deve essere conferito negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (assorbenti e relativi involucri, anticoncezionali, cotone idrofilo, cotton-fioc, fondi di caffè, residui solidi derivanti dalla preparazione e consumo di alimenti ecc.).

ART.23 SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA DA FOSSE SETTICHE E DI SOSTANZE COLORANTI

I materiali di risulta dalle operazioni di manutenzione e pulizia delle fosse settiche, pozzi di sollevamento e impianti di depurazione privati devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di rifiuti.

Per tali materiali, e comunque provenienti da insediamenti civili presenti sul territorio comunale o servito dall'impianto di depurazione consortile di Bordighera Vallebona e Seborga, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, si riserva la facoltà di autorizzare, a lo smaltimento della sola frazione liquida presso il predetto impianto. Se il soggetto autorizzato non è iscritto nel ruolo della depurazione, per ogni autorizzazione richiesta a norma del presente articolo deve corrispondere un canone commisurato al volume del liquame conferito alla tariffa vigente.

Per le sostanze coloranti utilizzate dalle aziende agricole per la coloritura dei fiori, la cui immissione diretta nella pubblica fognatura è vietata, i produttori di tali residui sono tenuti a provvedere a propria cura e spese secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di rifiuti.

ART. 24 NORME TECNICHE

Le opere occorrenti all'allacciamento, sia in suolo privato che su suolo comunale, debbono avere particolari requisiti atti a garantire un perfetto smaltimento dei liquami senza creare inconvenienti igienici di alcun genere e, quindi, avere una perfetta tenuta stagna

Per ogni edificio, salvo eccezionali casi di impossibilità tecnica - da autorizzare caso per caso - è consentita una unica immissione in pubblica fognatura o in analoghe fognature su strade private, separatamente per le acque nere e le acque bianche definite al precedente articolo 2. Pertanto, in caso di pluralità di colonne o fognoli interni di scarico, essi prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno essere raccolti mediante tubazioni fino all'unico fognolo costituente l'immissione.

E' ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto della rete fognaria pubblica, sempreché la realizzazione della rete interna risalga alla costruzione dell'intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolarità ed efficienza tecnica ed igienica, al presente Regolamento.

Le tubazioni di congiunzione con la fognatura pubblica saranno collocati su aree fabbricate e stradali secondo il tracciato più breve ed opportuno.

Nella loro realizzazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la stabilità, in rapporto alla portata del terreno ed ai carichi da sopportare.

Alla base di ogni colonna di scarico si dovrà costruire un pozzetto sifonato; sulla tubazione di allaccio dovrà essere inserita una valvola di non ritorno.

I pozzetti di raccolta e di raccordo fra le tubazioni dovranno escludere qualsiasi decantazione; a tal fine il fondo dei pozzetti avrà lo stesso profilo circolare delle tubazioni raccordate.

La tubazione di immissione e di allacciamento dovrà avere diametro interno non inferiore a 120 mm, e comunque non inferiore a quello risultante dai calcoli idraulici, dovrà essere realizzato in materiale idoneo al convogliamento di liquami.

A monte dell'allacciamento alla fognatura pubblica si dovrà costruire un pozzetto per eventuali prelievi di campioni ed ispezione, da eseguire a regola d'arte e secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.

L'immissione nella fognatura pubblica di allacciamenti singoli avverrà nei punti di allaccio previsti lungo la rete e nei pozzi di ispezione già esistenti; qualora per ragioni di ubicazione ciò non risultasse possibile, l'immissione dovrà avvenire con la costruzione di un nuovo pozzetto.

La minima distanza che il collettore di allacciamento deve tenere da cavi elettrici, ed altri manufatti, è quella prescritta dalle norme C.E.I. o da prescrizioni particolari della legislazione vigente o indicate dall'Ente gestore. In particolare i collettori di acque nere non dovranno mai avere contiguità o sovrastare le condutture dell'acqua potabile, salvo motivata deroga e particolari prescrizioni.

E' vietato comunque far passare le tubazioni di allaccio ad una distanza inferiore a 30 centimetri dalle altre condotte o manufatti già posti in opera sotto il suolo comunale, fatti salvi i casi di attraversamento riconosciuti tecnicamente indispensabili ed autorizzati dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato e dall'ente proprietario del sottoservizio;

Nel caso di più collettori privati, raggruppati in un unico allacciamento, il pozzetto di ispezione per i prelievi dovrà essere allocato su ogni singola tubazione di allacciamento, anche se in proprietà privata.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

- L'allacciamento alle fognature bianche, qualora autorizzato, deve avvenire con tubazioni di diametro e pendenza risultante dai calcoli idraulici. Prima dell'immissione nel collettore comunale e all'interno della proprietà, dovrà essere realizzato una vasca di ritardo dotata di dispositivo per lo svuotamento automatico alla fine di ogni precipitazione. La vasca di ritardo dovrà essere dimensionata sulla base alle norme tecniche di piano di bacino tenendo conto di tutte le superfici impermeabilizzate della proprietà e della capacità di smaltimento residua del collettore; il dimensionamento delle vasche di ritardo non potrà essere inferiore a quanto previsto dal vigente piano di bacino o eventualmente dimensionato a tempi di ritardo anche superiori, qualora, previo calcolo idraulico, risultasse necessario in relazione alle condizioni idrogeologiche dei siti interessati.

L'adeguato dimensionamento delle vasche di ritardo come sopra individuato dovrà risultare da certificazione a firma di tecnico abilitato.

L'immissione nella fognatura pubblica dovrà avvenire nella parte superiore della tubazione comunale, osservando le prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato .

- Le canalizzazioni e le relative opere d'arte dovranno essere progettate ed eseguite a regola d'arte secondo i più validi criteri della tecnica sanitaria ed in particolare:

1) Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dall'interno nelle previste condizioni d'esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità dei piani di scorrimento.

2) Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo meccanico e chimico-fisico provocate dalle acque reflue e/o superficiali in esse scorrenti.

Tale resistenza potrà essere assicurata tanto dal materiale costituente la canalizzazione che da idonei rivestimenti.

Il regime della velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che le abrasioni delle superfici interne.

I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di settizzazione.

3)Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione di livello ed in corrispondenza di ogni opera d'arte.

Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità di livello della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono essere di dimensioni e di disposizioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. In particolare i chiusini inodori di copertura dovranno essere facilmente movibili e atti a sopportare carichi radenti e pesanti.

4)Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tale da consentire una rapida immissione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

- La canalizzazione interna di uno stabile deve essere esente da inconvenienti determinati da sovrappressioni, per intasamento o rigurgiti. Le condutture all'interno dei fabbricati dovranno essere costituite da tubi di materiale resistente alle sollecitazioni di tipo meccanico e chimicofisico; esse debbono, in particolare, essere levigate ed atte ad assicurare nei vari segmenti e nelle giunzioni una perfetta tenuta stagna.

In particolare le giunzioni, oltre alla tenuta, debbono garantire un elevato grado di elasticità e flessibilità allo scopo di assorbire eventuali assestamenti nel fabbricato nonché le dilatazioni termiche e di facilitare, ove occorra, eventuali sostituzioni.

I collettori orizzontali possono essere posizionati all'esterno dei muri perimetrali, purchè convenientemente interrati e isolati dai muri stessi in modo da essere facilmente ispezionabili. Nei locali non abitati e non frequentati abitualmente dal pubblico, le condutture possono essere esterne ai muri purché sostenute da tiranti a soffietto o con mensole a parete; i sostegni dovranno essere posti in corrispondenza di ogni giunto oltre che, ove la lunghezza degli elementi lo richieda, di tratti intermedi.

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto come tubi di ventilazione. I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta, devono sboccare sopra l'altezza di gronda degli abbaini dei locali abitati, non possono essere introdotti in camini, pozzi di aereazione, tubi scaldabagno, condotti di ventilazione in genere.

Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato può in ogni tempo prescrivere al proprietario dell'immobile destinato ad abitazione o domicilio e al titolare dello scarico negli altri casi, la rimozione delle tubazioni esterne ai muri perimetrali degli edifici, nonché l'eventuale sua sostituzione qualora sussistano ragioni di tutela dell'igiene e della salute pubblica e/o per ragioni inerenti al corretto e regolare funzionamento della rete fognaria.

Ai provvedimenti di cui ai precedenti comma, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 25 CONTRIBUTI

I proprietari di insediamenti civili che intendono realizzare un collettore fognario sia esso di acque nere o di acque bianche, ancorché non ve ne si l'obbligo ai sensi dell'art.8, per allacciarsi alla fognatura comunale o ad un compluvio naturale, possono inoltrare richiesta di contributo all'Amministrazione Comunale.

Il contributo potrà anche essere corrisposto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora la distanza di cui all'art.8 sia inferiore a 300 metri allorché la tubazione di scarico sia ritenuta idonea, dal servizio idrico integrato, come estensione della rete fognaria comunale. L'Amministrazione Comunale pertanto si riserva la facoltà di concedere il contributo nella misura massima del 50% dell'importo di progetto presentato a cure e spese del richiedente e ritenuto congruo dal servizio idrico integrato

ART. 26 CAUZIONI E SANZIONI

Cauzioni

Ogni opera di allacciamento dovrà essere regolarmente autorizzata dal Comune, previo pagamento delle tariffe e canoni in vigore, nonché previa costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% delle opere da realizzare, e in caso di manomissione suolo pubblico nella misura stabilita per i ripristini dal vigente regolamento di manomissione suolo pubblico, cui si rinvia. La cauzione non può comunque essere di importo inferiore ad € 1.000,00 (mille euro), aggiornabile con delibera di Giunta Comunale.

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo l'accertamento dell'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, e comunque non prima di sei mesi dalla loro ultimazione. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata, previa contestazione all'interessato, il servizio provvede ad incamerare la cauzione versata.

Sanzioni amministrative:

- Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, parte III del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 (tremila euro) a 30.000,00 (trentamila euro). Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del d. lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a € 20.000,00 (ventimila euro);
- Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza la prescritta 'autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da € 600,00 (seicento euro) a € 3.000,00 (tremila euro);
- Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 (millecinquecento euro) a € 15.000,00 (quindicimila euro).

- Chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute in ordinanze e/o diffide del Dirigente del Settore Tecnico, o del Responsabile del Servizio Idrico Integrato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque euro) a € 500,00 (cinquecento euro) salvo diversa disposizione di legge.

ART. 27 VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

In via transitoria, per i procedimenti edilizi conclusi con il rilascio del permesso di costruire ovvero con l'inizio dei lavori per i casi di DIA, SCIA e CILA in vigore del Regolamento per il Servizio di Fognatura Comunale approvato con D.C.C. n. 5 del 16/01/2013 continuano ad operare le norme e le prescrizioni di tale regolamento e le prescrizioni già espresse e contenute nei vari titoli.

Sempre in via transitoria le pratiche edilizie non ancora perfezionate con il rilascio del permesso di costruire o con l'inizio lavori per le DIA, SCIA e CILA, è facoltà del soggetto attuatore richiedere l'applicazione del nuovo regolamento.

ART. 28 CONTROVERSIE

In caso di controversie in ordine all'applicazione del presente Regolamento foro competente è quello di Imperia

ART.29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento:

- verrà costantemente esposto presso l'Ufficio del Servizio Idrico Integrato e sul sito internet del Comune a libera visione del pubblico;
- verrà fornito in copia gratuitamente e senza particolari formalità a chi ne abbia interesse, secondo la normativa vigente in materia di diritto di accesso; - verrà richiamato quale parte integrante delle autorizzazioni allo scarico.